

	STATUTO	
	"Fondazione Piccola Casa dei Poveri	Allegato A AL N.14864 di REP.
	Donna Teresa Nicoletti ETS",	
	ART.1) La Fondazione Piccola Casa dei Poveri Donna	
	Teresa Nicoletti ETS", già Istituto di Assistenza e	
	Beneficenza Piccola Casa dei Poveri Donna Teresa Ni-	
	coletti" ha sede in Rogliano (CS) alla Via Antonio	
	Bartucci n.1.	
	L'origine dell'istituzione risale al 24 gennaio	
	1944, data della morte del Comm. Avv. Raffaele Nico-	
	letti, il quale destinò parte del suo patrimonio ad	
	un'erigenda opera di beneficenza in Rogliano e, in	
	particolare, ad un Ospizio da intitolare a Donna Te-	
	resa Nicoletti.	
	Nel rispetto delle volontà testamentarie del de	
	cuius, l'Ente Comunale di Assistenza (ECA) di Ro-	
	gliano procedette all'esecuzione del testamento,	
	giungendo alla costituzione dell'EPAB che ottenne il	
	riconoscimento della personalità giuridica con	
	D.P.R. n.554 del 26 gennaio 1951.	
	In osservanza delle norme di legge, con atto per No-	
	tar Carlo Viggiani di Cosenza del 14.1.2002	
	n.57186/16519 di rep., "l'istituto di assistenza e	
	beneficenza Piccola Casa dei poveri Donna Teresa	
	Nicoletti", fù trasformato in fondazione di diritto	

privato, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.65 del 23.3.2002 e si dotò dello statuto allegato al detto atto;

con atto per Notar Anna Muto di Rogliano del 7.9.2020 n.1754/1434 di rep. furono modificati gli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del precedente statuto.

Con l'atto in data odierna per Maria Gissonna di Rende la "Fondazione Piccola Casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti ETS" ha assunto il presente statuto.

ART.2) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, e vuole promuovere l'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e degli emarginati - secondo gli insegnamenti della religione cattolica e la dottrina sociale della Chiesa nonché l'educazione e l'istruzione religiosa, morale e materiale dei giovani, provvedendo in particolare all'accoglimento ed al mantenimento di coloro che versino in stato di disagio, di devianza, di emarginalità e/o di bisogno, si propone le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volonta-

riato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

u) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione potrà in particolare:

a) istituire e gestire, direttamente o indirettamente in collaborazione con enti pubblici e privati e con il sostegno economico degli stessi, case di riposo e di accoglienza nonché ogni altra opera sanitaria, assistenziale e/o ricreativa, sia di tipo diurno che di lunga o definitiva permanenza, a favore di persone portatrici di handicap, disagiati fisici o psichici e, comunque, di tutti coloro che si trovino in stato di bisogno per motivi sociali, fisici o psichici, economici e familiari;

b) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-educativa nonché di formazione extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;

c) promuovere e sostenere ogni attività volta all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani inoccupati e disoccupati, apprendisti cassintegrati, personale in mobilità e quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del lavoro o ai confini di esso, favorendone l'orientamento scolastico, la formazione e la riqua-

lificazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione;

d) promuovere e sostenere, anche in collaborazione con la rete dei servizi sociali territoriali, attività di assistenza e di intervento sociali, volte e a ridurre o eliminare situazioni di disagio, emarginazione, marginalità e devianza;

e) promuovere, sostenere e realizzare direttamente o indirettamente programmi organici e funzionali in favore delle nuove povertà;

f) operare, nell'ambito della comunità civile, per promuovere una cultura comunitaria cristiana; capace di offrire opportuni sostegni alle famiglie, fin dal loro nascere, e di restituire centralità ai bambini ed alle loro esigenze;

g) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;

h) promuovere l'affidamento familiare e sperimentare secondo le leggi vigenti e gli accordi con le autorità competenti interventi di accoglienza in famiglie e comunità giovanili di tipo familiare, che rispondano a particolari situazioni di disagio di bam-

bini e ragazzi;

i) curare e diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzione audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime nonchè sostenere anche economicamente, programmi organici e funzionali nel settore dell'editoria, stampa e di riproduzione di supporti registrati nelle aree del Paese in ritardo di sviluppo;

j) promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze culturali non solo di religiosi ma anche di giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di servizio alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della Chiesa Cattolica;

k) programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concedi, viaggi di studio, incontri di carattere sociale e culturale in Italia e all'estero;

l) avviare e gestire, direttamente o indirettamente, case di accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo turistico-alberghico, soprattutto nelle aree del Paese in ritardo di sviluppo, sia per realizzare nuove unità produttive sia per ampliare,

ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire unità già esistenti;

m) collaborare con lo Stato e/o con enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi dagli enti stessi;

n) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

o) promuovere - anche tramite l'istituzione e la gestione, diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, istituti post laurea e scuole di specializzazione - l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione.

La Fondazione svolgerà, inoltre, ogni attività economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART.3) Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili per un valore complessivo di Euro 2.431.731,00 (due milioni quattrocentotrentunomila settecentotrentuno virgola zero zero).

Il patrimonio sarà incrementato da oblazioni, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni in genere, e-

largiti da chi abbia desiderio di potenziare l'istituzione.

ART. 4) Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Revisore dei Conti.

ART. 5) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, così composto:

a) da due componenti designati dalla Giunta Comunale di Rogliano;

b) dal parroco pro-tempore della parrocchia in cui ricade la sede legale della Fondazione o, qualora questi non possa o non voglia, da un membro del Consiglio di Amministrazione su una terna di nomi designata dal Presidente uscente e formata da persone che si sono distinte per attività in ambito sociale;

c) da un quarto componente eletto, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, dai tre membri di cui alla lettera a) e lettera b) del presente comma, a maggioranza su una terna di nomi designata dall'uscente Consiglio di Amministrazione e formata da persone che si sono distinte per attività in ambito sociale;

d) da un quinto componente eletto, nella seconda se-

duta del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione, dai membri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, a maggioranza su una terna di nomi designata dal Presidente uscente e formata da persone che si sono distinte per attività in ambito sociale.

E' stabilito che nella prima seduta, il componente più anziano per età, tra i quattro designati, rivestirà temporaneamente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per assumere atti necessari ed urgenti fino alla nomina del nuovo Presidente che sarà eletto nella seconda seduta del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di parità di voti si attribuirà un peso determinante al voto del Presidente.

Il Presidente della Fondazione e il Consiglio di Amministrazione, 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, dovranno rispettivamente provvedere a trasmettere alla Fondazione, secondo quanto previsto alle lettere e) e d) del comma precedente, una terna di candidati (una terna il Presidente e una terna il Consiglio di Amministrazione) con indicazione dei rispettivi dati anagrafici e dei requi-

siti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella seconda seduta al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, a maggioranza dei suoi componenti, sui quali è garante dell'originaria ispirazione cristiano - assistenziale voluta dal Fondatore e con tale elezione si intenderà decaduto il Presidente temporaneo designato nella prima seduta.

E' ammissibile la revoca, per gravi e comprovati motivi, dei consiglieri soggetti a designazione da parte degli organismi che hanno il potere della designazione medesima.

Qualora uno o più consiglieri pongano in essere comportamenti indegni o contrari all'ispirazione originaria intesa dal Fondatore potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio con votazione presa a maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per sette anni a decorrere dalla data di insediamento.

Qualora, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, essi verranno sostituiti secondo le regole di cui al primo comma del presente articolo e secondo le stesse modalità di designazione del rispettivo predecessore. Qualora venisse meno

la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà provvedersi al rinnovo, secondo le norme del presente articolo.

ART. 6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 maggio, rispettivamente per l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno il Presidente, qualora debba assumere deliberazioni di propria competenza, oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso scritto inviato, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o avviso con ricevuta a mano o mail con ricevuta di risposta, con almeno sette giorni di anticipo oppure, in caso di urgenza, anche a mezzo fax o PEC (Posta elettronica certificata), due giorni prima della seduta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Il Consiglio può, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.

I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere in parte delegati dall'organo stesso, al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente (o, in caso di sua assenza, dal vice presidente) e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni riunione, a maggioranza semplice, nomina un segretario scelto tra i suoi membri incaricato alla redazione del verbale.

ART. 7) La qualità di consigliere si perde per revoca da parte dell'organismo designante, per dimissioni, per la perdita delle capacità pubbliche e private, per indegnità, per espulsione deliberata dal Consiglio medesimo ove sussistano gravi e fondati motivi.

ART.8) Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale, che può affidare, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente o ad altro Consigliere;
- presiede e dirige le sedute consiliari;
- controlla il buon andamento della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove, ove si renda necessario, la modifica;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti più opportuni, in merito ai quali riferirà al Consiglio in occasione della riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
- provvede agli atti di amministrazione spettantigli per delega o per statuto;
- assicura l'amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalità del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito dal Vice Presidente.

La presenza e/o la firma del Vice Presidente farà fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'im-

pedimento del Presidente.

ART. 9) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, redazione ed alla approvazione del preventivo finanziario.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione ed alla approvazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere accompagnato dalla relazione del Revisori dei Conti.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, fondi e riserve comunque denominati, verranno impiegati nell'attività della Fondazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, nè direttamente nè indirettamente, degli amministratori o di coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per la Fondazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione determina, nel rispetto di quanto previsto all'art.8 comma III lettera a) del Dlgs 117/2017, l'eventuale indennità di

carica del Presidente, del Vicepresidente e dei consiglieri ai quali siano stati conferiti particolari in carichi di tipo operativo.

In occasione delle deliberazioni aventi ad oggetto l'attribuzione delle predette indennità di carica, l'interessato non partecipa al voto.

ART. 10) Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di adeguata professionalità e iscritto all'apposito Albo dei Revisori.

Il Revisore, che dura in carica cinque anni e può essere rieletto, controlla la regolarità e la correttezza della gestione della Fondazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 11) L'estinzione della Fondazione sarà deliberata - a norma degli artt. 21 3° comma e 27 del Codice Civile - dal Consiglio di Amministrazione il quale provvederà altresì alla nomina dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statu-

tarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni immobili della Fondazione costituiti dall'immobile di Rogliano sede della stessa Fondazione e dall'Albergo sito in Roma alla via S. Basilio n.53 di proprietà della Fondazione per volontà testamentarie del Fondatore, non potranno essere venduti, ceduti o alienati in alcun modo.

Art.12) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.ti: Adolfo Salvino - Maria Gissonna notaio col sigillo.

Certifico io sottoscritto, dott.ssa MARIA GISONNA, notaio in Rende, iscritto nel distretto notarile di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine diciotto.

Rende, li 25 ottobre 2022 nel mio studio alla via Cavour n.51

Firmato digitalmente: MARIA GISONNA Notaio